



tellco

Previdenza. Banca. Immobili.

Regolamento d'organizzazione

Tellco Previdenza 1e

Tellco Previdenza 1e
Bahnhofstrasse 4
Postfach 713
CH-6431 Schwyz
t + 41 58 442 64 00
vorsorge1e@tellco.ch
tellco.ch

valevole dal 2 gennaio 2018



teIICO

Previdenza. Banca. Immobili.

Indice

I	Organi della Fondazione	3
A	Consiglio di fondazione	3
1	Composizione	3
2	Elezione del consiglio di fondazione	3
	Organizzazione/ufficio elettorale	3
	Eleggibilità	3
	Diritto di proposta	3
	Procedura elettorale	4
3	Mandato	5
4	Ritiro	5
5	Elezioni sostitutive	5
6	Costituzione	6
7	Riunioni	6
8	Stesura delle delibere	6
9	Diritto di firma	7
10	Compiti e competenze	7
11	Rendicontazione	8
12	Formazione e formazione continua	8
13	Gestione patrimoniale	8
14	Amministrazione	9
15	Controllo	9
B	Direzione	10
16	Direzione	10
C	Commissione previdenziale	10
17	Composizione ed elezione dei rappresentanti dei dipendenti	10
18	Mandato	11
19	Costituzione	11
20	Compiti e competenze	11
21	Riunioni, stesura delle delibere	12
22	Stesura del verbale	12
23	Regolamentazione delle firme	12
II	Disposizioni comuni	12
24	Disposizioni derogatorie	12
25	Obbligo del segreto professionale	13
26	Responsabilità	13
III	Disposizioni finali	13
27	Modifiche	13
28	Entrata in vigore	13



telico

Previdenza. Banca. Immobili.

I Organi della Fondazione

A Consiglio di fondazione

1 Composizione

- 1.1 Il consiglio di fondazione è formato da almeno quattro membri.
- 1.2 Il consiglio di fondazione può essere costituito da rappresentanti dell'ente fondatore, assicurati dei datori di lavoro di una delle affiliate o periti esterni. Esso si compone dello stesso numero di rappresentanti dei datori di lavoro e di rappresentanti dei dipendenti.
- 1.3 In seguito all'elezione, il consiglio di fondazione si compone dello stesso numero di rappresentanti dei datori di lavoro e di rappresentanti dei dipendenti.

2 Elezione del consiglio di fondazione

Organizzazione/ufficio elettorale

- 2.1 Per lo svolgimento dell'elezione il consiglio di fondazione istituisce un ufficio elettorale presso la sede della Fondazione. L'ufficio elettorale è composto da tre membri.

Le persone che vengono proposte quali rappresentanti dei datori di lavoro o rappresentanti dei dipendenti in seno al consiglio di fondazione non possono essere al contempo membri dell'ufficio elettorale.

Determinante per lo svolgimento della procedura elettorale è l'insieme dei dati inseriti nel sistema tecnico di gestione all'inizio della procedura stessa.

Eleggibilità

- 2.2 A membri del consiglio di fondazione sono eleggibili,
 - in qualità di rappresentanti dei datori di lavoro:
 - i rappresentanti dei datori di lavoro nelle casse di previdenza, assicurati loro stessi tramite la cassa di previdenza, salvo che il contratto di affiliazione con le imprese affiliate sia stato disdetto;
 - le persone non affiliate alla Fondazione tramite una cassa di previdenza, tuttavia proposte dall'ente fondatore.
 - in qualità di rappresentanti dei dipendenti:
 - i rappresentanti dei dipendenti nelle casse di previdenza, salvo che il contratto di affiliazione con le imprese affiliate sia stato disdetto;
 - le persone non affiliate alla Fondazione tramite una cassa di previdenza, tuttavia proposte dai rappresentanti dei dipendenti delle casse di previdenza.

Diritto di proposta

- 2.3 La Fondazione può proporre candidati e candidati sostitutivi in base ai requisiti di eleggibilità di cui al punto 2.2, tenendo conto delle qualifiche dei candidati.
- 2.4 I rappresentanti dei dipendenti di ogni cassa di previdenza hanno diritto, in base ai requisiti di eleggibilità previsti dal punto 2.2, a proporre un candidato dei dipendenti per l'elezione nel consiglio di fondazione. Essi esercitano il diritto di proposta congiuntamente.



telco

Previdenza. Banca. Immobili.

- 2.5 I rappresentanti dei datori di lavoro di ogni cassa di previdenza hanno diritto, in base ai requisiti di eleggibilità previsti dal punto 2.2, a proporre un candidato dei datori di lavoro per l'elezione nel consiglio di fondazione. Essi esercitano il diritto di proposta congiuntamente.
- 2.6 Se il numero dei candidati è minore rispetto al numero dei seggi da occupare, il consiglio di fondazione è tenuto a proporre altri candidati in modo da coprire la totalità dei seggi.
- 2.7 Per la candidatura è necessaria una dichiarazione scritta dei candidati in base alla quale, dopo la loro elezione, sono disposti ad accettare il mandato e in base a cui soddisfano tutti i requisiti per l'eleggibilità.

Procedura elettorale

- 2.8 Innanzitutto, l'ufficio elettorale dà all'ente fondatore la possibilità di nominare i propri candidati entro il termine di un mese (cfr. punto 2.3).
- 2.9 I candidati eventualmente nominati dalla Fondazione sono resi noti alle casse di previdenza; allo stesso tempo gli stessi sono chiamati a presentare per iscritto e via posta ordinaria la rispettiva candidatura al consiglio di fondazione entro un mese dalla data d'invio del bando elettorale (fa fede il timbro postale). Le candidature vanno inoltrate utilizzando esclusivamente l'apposito modulo. Il modulo ufficiale per la candidatura deve essere corredato di un curriculum vitae firmato nonché di un estratto del casellario giudiziale e del registro esecuzioni e fallimenti nella loro versione più attuale.
- 2.10 Le candidature pervenute in forma scritta e via posta ordinaria sono valutate sulla base dei requisiti di eleggibilità ai sensi del punto 2.2. Le candidature consegnate in ritardo, non debitamente compilate o inaccurate sono escluse dalla procedura elettorale.
- 2.11 Se il numero dei candidati non supera il numero dei seggi da occupare, i candidati vengono considerati eletti in forma tacita.
- 2.12 Se il numero dei candidati supera il numero dei seggi da occupare, entro tre settimane dalla data in cui sono pervenute le proposte l'ufficio elettorale redige una lista contenente i candidati dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei rappresentanti dei dipendenti. La sequenza dei nomi dei candidati sulle liste elettorali è determinata in base al momento di presentazione della candidatura; in caso di presentazione contemporanea vale l'ordine alfabetico.
- 2.13 In seguito alla trasmissione delle liste elettorali alle casse di previdenza, i rappresentanti dei datori di lavoro delle commissioni previdenziali eleggono i rappresentanti dei datori di lavoro e i rappresentanti dei dipendenti eleggono i rappresentanti dei dipendenti, sempre con scrutinio segreto in seno al consiglio di fondazione.
- 2.14 La votazione delle commissioni previdenziali avviene per corrispondenza entro un mese dalla data d'invio delle liste elettorali (fa fede il timbro postale).
- 2.15 Le liste elettorali pervenute vengono verificate in merito alla loro validità. Sono considerate valide esclusivamente le liste elettorali in originale e debitamente compilate. Considerate non valide sono in particolar modo:
- le liste elettorali compilate in modo illeggibile;
 - le liste elettorali contenenti aggiunte scritte a mano non necessarie ai fini dell'elezione;



telico

Previdenza. Banca. Immobili.

- le liste elettorali pervenute all'ufficio elettorale dopo la scadenza pattuita per la votazione;
- le liste elettorali che contengono nomi di persone non figuranti nelle liste preparate dall'ufficio elettorale.

2.16 Sulle liste elettorali contenenti più candidati dei numeri di seggi del consiglio di fondazione da occupare, vengono cancellati i nomi dei candidati in eccesso iniziando dal basso a destra, ovvero con l'ultimo nome figurante sulla lista, fino ad arrivare in alto a sinistra.

Saranno cancellati altresì i nomi dei candidati che figurano più di una volta sulla lista elettorale (è escluso il principio della cumulazione).

2.17 In seguito viene fatto il conteggio dei voti validi. Il risultato viene verbalizzato e autenticato tramite atto notarile.

2.18 Come membri del consiglio di fondazione vengono eletti i candidati che ricevono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede al sorteggio.

2.19 È consentito eleggere un solo rappresentante per ogni impresa affiliata. Qualora venga eletto più di un rappresentante per un'impresa affiliata, siede in consiglio di fondazione il candidato che ha ricevuto più voti. In caso di parità di voti si procede al sorteggio.

2.20 Il risultato elettorale è reso noto alle casse di previdenza entro al massimo un mese.

3 Mandato

3.1 Il mandato ha una durata di cinque anni. I membri del consiglio di fondazione possono essere rieletti.

4 Ritiro

4.1 Ogni membro del consiglio di fondazione è tenuto a ritirarsi durante il proprio mandato al verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- Non sussiste alcun rapporto di lavoro con un datore di lavoro di una delle affiliate.
- Non vi è alcun contratto di affiliazione in corso con il datore di lavoro.
- Il membro, in quanto rappresentante dei datori di lavoro o rappresentante dei dipendenti, non soddisfa più i requisiti di eleggibilità ai sensi del punto 2.2.
- Il membro dichiara le sue dimissioni.
- Il membro viene revocato dalla sua carica di consigliere.

5 Elezioni sostitutive

5.1 Se un membro del consiglio di fondazione si ritira prima della scadenza del proprio mandato, per la restante durata del mandato subentra il candidato non eletto in occasione dell'ultima elezione ordinaria avente il maggior numero di voti (cfr. punto 2.18).



tellico

Previdenza. Banca. Immobili.

6 Costituzione

- 6.1 Il consiglio di fondazione si costituisce autonomamente. Esso elegge tra i suoi membri un presidente e un vicepresidente, di cui uno è un rappresentante dei datori di lavoro e uno un rappresentante dei dipendenti. I suoi membri possono essere rieletti.

7 Riunioni

- 7.1 Le riunioni del consiglio di fondazione vengono convocate dal presidente con un preavviso di almeno dieci giorni tramite invito scritto indirizzato ai membri e con l'indicazione dell'ordine del giorno. Previa approvazione di tutti i membri del consiglio di fondazione è possibile rinunciare a tale preavviso. Il consiglio di fondazione può essere convocato anche su richiesta di un terzo dei suoi membri.
- 7.2 L'ente fondatore può prendere parte alle riunioni del consiglio di fondazione, svolgendo esclusivamente una funzione consultiva. Il consiglio di fondazione detiene il diritto di escludere (del tutto o in parte) l'ente fondatore dalle riunioni.

8 Stesura delle delibere

- 8.1 Il consiglio di fondazione può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri.
- 8.2 Le delibere vengono approvate con la maggioranza semplice dei voti dei presenti. In caso di parità di voti vale il voto preponderante. Quest'ultimo appartiene, in alternanza, un anno al presidente e un anno al vicepresidente (cfr. punto 6.1).
- 8.3 È richiesta una maggioranza qualificata di 2/3 dei voti dei membri del consiglio di fondazione in carica per le seguenti decisioni e delibere:
- La modifica all'atto di fondazione;
 - La modifica al presente regolamento;
 - La modifica del numero di membri del consiglio di fondazione;
 - La revoca di membri del consiglio di fondazione;
 - L'elezione dell'ufficio di revisione;
 - L'elezione di un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale;
 - La definizione della gestione patrimoniale e immobiliare;
 - La definizione della direzione, dell'amministrazione attuariale e della distribuzione;
 - La definizione della gestione patrimoniale e immobiliare (per soluzioni basate su pool).
- 8.4 Nei casi di cui ai punti 8.2 e 8.3, le delibere possono essere adottate tramite lettera circolare tenendo conto dei rispettivi requisiti di maggioranza. È fatta salva la convocazione di una riunione ai fini della stesura ordinaria di una delibera, qualora un membro del consiglio di fondazione lo esiga.
- 8.5 Per ogni delibera deve essere redatto un verbale.



tellico

Previdenza. Banca. Immobili.

9 Diritto di firma

9.1 Gli atti con firma collettiva devono essere sottoscritti da almeno due membri del consiglio di fondazione.

Il consiglio di fondazione nomina i procuratori aventi rispettivamente procura collettiva a due. L'alienazione e l'aggravio dei fondi è di esclusiva competenza dei procuratori espressamente incaricati dal consiglio di fondazione.

9.2 Il consiglio di fondazione può nominare ulteriori soggetti aventi il diritto di firma.

10 Compiti e competenze

10.1 Il consiglio di fondazione si assume la direzione della Fondazione, garantisce un efficace adempimento dei compiti di legge, definisce gli obiettivi strategici e i principi della Fondazione nonché i mezzi per il loro raggiungimento. Esso stabilisce l'organizzazione della Fondazione, ne assicura la stabilità finanziaria e controlla la direzione (la quale viene gestita, su suo incarico e sotto la sua autorità, dalla direzione). Il consiglio di fondazione rappresenta la Fondazione di fronte a terzi.

10.2 Al consiglio di fondazione spettano in particolare le seguenti competenze, inalienabili e irrevocabili:

- La determinazione del sistema di finanziamento;
- La determinazione degli obiettivi di prestazione e dei piani previdenziali nonché dei principi di utilizzo dei fondi liberi;
- L'emanazione e la modifica dei regolamenti;
- La redazione e l'autorizzazione del conto annuale al 31 dicembre di ogni anno;
- La definizione della remunerazione degli averi depositati sul conto contributi, sul conto «fondi liberi» e su quello a titolo di riserva dei contributi del datore di lavoro;
- La determinazione dell'ammontare del tasso d'interesse tecnico e delle restanti condizioni tecniche;
- La definizione dell'organizzazione della Fondazione e la nomina dei soggetti aventi diritto di firma per conto della stessa (cfr. punto 9.2);
- La nomina e la revoca dei membri della commissione d'investimento e la definizione di ulteriori periti esterni, come ad esempio di investment controller che supportano il consiglio di fondazione nell'esercizio della sua funzione direttiva;
- La nomina e la revoca della direzione;
- La nomina e la revoca dell'esperto di previdenza professionale e dell'ufficio di revisione;
- L'impostazione della contabilità;
- La garanzia dell'informazione agli assicurati;
- La garanzia della prima formazione e dell'aggiornamento dei consiglieri;
- La decisione in merito alla riassicurazione totale o parziale della Fondazione e all'eventuale riassicuratore;
- La definizione del presupposto per il riscatto delle prestazioni;
- La determinazione degli obiettivi e dei principi della gestione patrimoniale nonché dell'esecuzione e della supervisione del processo d'investimento;
- La verifica periodica della conformità a medio e lungo termine dell'investimento del patrimonio con gli obblighi della Fondazione.



teIICO

Previdenza. Banca. Immobili.

- 10.3 Il consiglio di fondazione si riserva il diritto di assegnare ai comitati o a singoli membri il compito della preparazione e dell'esecuzione delle proprie delibere nonché del monitoraggio delle attività. Esso assicura un adeguato resoconto destinato ai propri membri.
- 10.4 Il consiglio di fondazione può altresì delegare compiti e competenze alienabili e revocabili ad apposite commissioni, alla direzione o all'ente fondatore.
- 10.5 Il consiglio di fondazione garantisce un controllo interno adeguato alla dimensione e alla complessità della Fondazione.
- 10.6 Il consiglio di fondazione può, in singoli casi motivati, prendere decisioni in deroga alle prescrizioni del regolamento, fatti salvi la tutela dei diritti dei beneficiari e il rispetto delle disposizioni legislative.
- 10.7 Il consiglio di fondazione dispone di tutte le competenze che, in base alla legge, all'atto di fondazione e ai regolamenti, non spettino espressamente a un altro organo della Fondazione, ai datori di lavoro o agli assicurati.

11 Rendicontazione

- 11.1 La valutazione degli attivi e dei passivi nonché la determinazione e l'articolazione del conto annuale sono da effettuarsi conformemente alle raccomandazioni relative alla presentazione dei conti (Swiss GAAP RPC 26), nella versione del 1° gennaio 2014. Nel rapporto annuale devono essere indicati il nome e la funzione dei periti, dei consulenti in materia di investimenti e dei gestori di investimenti.

12 Formazione e formazione continua

- 12.1 La Fondazione assicura la formazione e la formazione continua dei membri del consiglio di fondazione in modo tale da garantire sempre l'espletamento dei loro compiti direttivi.
- 12.2 Se lo ritiene necessario, il consiglio di fondazione stabilisce, tramite delibera del consiglio di fondazione, un'adeguata indennità ai propri membri partecipanti alle sessioni e ai corsi di formazione.

13 Gestione patrimoniale

- 13.1 Il consiglio di fondazione stabilisce i requisiti che le persone e gli istituti incaricati a investire e a gestire il patrimonio della Fondazione debbono soddisfare.
- 13.2 Per quanto riguarda gli investimenti patrimoniali, il consiglio di fondazione svolge in particolare modo i seguenti compiti:
- La determinazione dei requisiti che le persone e gli istituti incaricati a investire e a gestire il patrimonio della Fondazione debbono soddisfare;
 - L'emanazione di un regolamento di investimenti nonché di una politica di riserve, nei quali figurino gli obiettivi e i principi della gestione patrimoniale;
 - La definizione, il monitoraggio e la regolazione di una gestione patrimoniale commisurata ai rischi e ai proventi;



tellico

Previdenza. Banca. Immobili.

- L'accreditamento dei gestori patrimoniali;
- La definizione della strategia d'investimento.

14 Amministrazione

14.1 In particolare, il consiglio di fondazione delega la gestione delle attività correnti alla direzione.

15 Controllo

15.1 La Fondazione istituisce un ufficio di revisione per il controllo annuale della direzione aziendale, della contabilità e degli investimenti patrimoniali. L'ufficio di revisione assolve ai compiti conformemente alle disposizioni di legge.

15.2 Il consiglio di fondazione affida per rispettivamente un anno un mandato all'ufficio di revisione. L'ufficio di revisione monitora inoltre che il principio di lealtà nella gestione patrimoniale venga sempre rispettato e stila un resoconto sui risultati di suddetta verifica per il consiglio di fondazione.

Quest'ultimo è tenuto a inviare il resoconto dell'ufficio di revisione all'autorità di vigilanza e ai periti in materia di previdenza professionale nonché a metterlo a disposizione degli assicurati, qualora essi lo richiedano.

15.3 Qualora l'ufficio di revisione venga a conoscenza di fatti che mettano in dubbio la reputazione o la garanzia dello svolgimento di un'attività aziendale corretta da parte dei responsabili della Fondazione, è tenuto a informarne l'organo supremo nonché l'autorità di vigilanza.

L'ufficio di revisione informa tempestivamente l'autorità di vigilanza se:

- la situazione dell'istituto richiede un intervento d'ufficio;
- il proprio mandato è in scadenza; oppure
- l'incarico gli è stato revocato ai sensi della legge sui revisori.

15.4 Il perito in materia di previdenza professionale è nominato dal consiglio di fondazione. Egli verifica minimo ogni tre anni che:

- la Fondazione fornisca in qualunque momento la garanzia di essere in grado di adempiere ai propri obblighi;
- le disposizioni attuariali previste dal regolamento in merito alle prestazioni e al finanziamento siano conformi alle prescrizioni di legge.

Egli stila un resoconto scritto con i risultati della verifica effettuata, da destinare al consiglio di fondazione.

Egli formula raccomandazioni per il consiglio di fondazione in particolare concernenti:

- le condizioni tecniche e
- le misure da adottare nel caso di una copertura insufficiente.

Qualora il consiglio di fondazione non segua le raccomandazioni del perito in materia di previdenza professionale, mettendo di conseguenza a rischio la sicurezza della Fondazione, il perito è tenuto a informare l'autorità di vigilanza.

15.5 L'investment controlling verifica periodicamente che le strategie d'investimento e le rispettive bande di oscillazione vengano rispettate.



tellico

Previdenza. Banca. Immobili.

B Direzione

16 Direzione

16.1 Alla direzione competono i compiti e le competenze assegnate dal consiglio di fondazione. A tal fine è possibile redigere un capitolato d'onori.

In conformità delle prescrizioni di legge, in particolare quelle atte a disciplinare una regolare contabilità negli enti previdenziali, la direzione si occupa della rendicontazione ed è responsabile dell'esecuzione delle attività di chiusura dell'anno d'esercizio, della redazione del conto annuale compreso di bilancio, conto e allegato, nonché dell'elaborazione del rapporto annuale.

Tra i compiti assegnati alla direzione contano tra l'altro:

- La preparazione e l'esecuzione delle delibere del consiglio di fondazione;
- La partecipazione alle riunioni del consiglio di fondazione con funzione consultiva;
- La cura dei rapporti con le autorità a sostegno della direzione in carica;
- Lo svolgimento dell'attività di corrispondenza necessaria;
- Lo scambio di informazioni con gli assicurati;
- La risoluzione di tutti i problemi restanti, aventi a che fare con l'oggetto e le finalità della Fondazione.

16.2 Coloro che assumono i compiti per conto della direzione della Fondazione devono dimostrare di possedere un livello di conoscenza pratica e teorica del settore della previdenza professionale completo.

C Commissione previdenziale

17 Composizione ed elezione dei rappresentanti dei dipendenti

17.1 La commissione previdenziale, a composizione paritetica, di ogni cassa di previdenza si compone:

- dei rappresentanti dei datori di lavoro, nominati dai datori di lavoro stessi e
- dello stesso numero di rappresentanti dei dipendenti eletti dagli assicurati in base alla categoria di lavoratori.

Essa comprende almeno due membri.

17.2 Sono eleggibili e ammessi al voto tutti i dipendenti assicurati dalla cassa di previdenza il cui rapporto di lavoro non sia disdetto. Sono altresì eleggibili rappresentanti esterni dei dipendenti.

L'elezione avviene a maggioranza semplice dei voti espressi (maggioranza relativa). Sono eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede al sorteggio.

Allo svolgimento delle elezioni sostitutive, nel caso di cui al punto 17.3, si applicano le stesse disposizioni.

Il risultato dell'elezione è da comunicarsi alla Fondazione mediante verbale.

17.3 La cessazione del rapporto di lavoro comporta il ritiro dalla commissione previdenziale. Per la restante durata del mandato viene eletto un sostituto.



telico

Previdenza. Banca. Immobili.

17.4 La Fondazione deve essere informata tempestivamente e per iscritto su tutti i cambiamenti del personale in seno alla commissione previdenziale.

17.5 La commissione previdenziale può delegare i propri diritti e obblighi a un'altra cassa di previdenza mediante delibera scritta. Tale delega è revocabile in qualsiasi momento.

18 Mandato

18.1 Il mandato dei membri della commissione previdenziale ha una durata di cinque anni, con possibilità di rielezione.

19 Costituzione

19.1 Ogni commissione previdenziale si costituisce autonomamente ed elegge tra i suoi membri un presidente. Il mandato del presidente ha una durata di cinque anni, con possibilità di rielezione.

20 Compiti e competenze

20.1 La commissione previdenziale rappresenta gli interessi della cassa di previdenza e gestisce la cassa di previdenza del datore di lavoro in conformità dell'atto, dei regolamenti in vigore e delle disposizioni di legge (legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, LPP). Vengono erogate esclusivamente prestazioni extraobbligatorie. Ivi comprese sono in particolar modo:

- la gestione delle singole casse di previdenza;
- la trasmissione dei contratti di affiliazione e dei piani di assicurazione di base, ai sensi della LPP, a tutti gli assicurati in seno al contratto di affiliazione;
- la richiesta di stipula, presso il consiglio di fondazione, di un ulteriore contratto di riassicurazione congruo, che il consiglio di fondazione o un'altra fondazione avente diritto di firma sottoscriverà, salvo che i rischi di decesso e invalidità siano già riassicurati mediante contratto di riassicurazione congruo della Fondazione;
- l'emanazione e l'esecuzione dei piani previdenziali;
- l'informazione agli assicurati;
- la verifica che il datore di lavoro fornisca tutti i documenti e le informazioni previsti dal contratto di affiliazione;
- il controllo che i contributi siano versati entro la data di scadenza;
- l'ottenimento dei documenti necessari alla giustificazione di eventuali pretese in caso di trattamento previdenziale;
- la delibera in merito all'utilizzo dei fondi liberi della cassa di previdenza, in funzione dello scopo della Fondazione e del principio della parità di trattamento;
- l'approvazione della risoluzione del contratto di affiliazione;
- l'adozione delle opportune misure nel caso di una copertura insufficiente della cassa di previdenza in collaborazione con il datore di lavoro;
- la garanzia che gli assicurati comunichino alla Fondazione la strategia desiderata concernente la scelta della strategia d'investimento.

20.2 Alla commissione previdenziale spetta il diritto di prendere visione di tutti i documenti in possesso della Fondazione che sono necessari all'adempimento dei suoi compiti.



teIICO

Previdenza. Banca. Immobili.

21 Riunioni, stesura delle delibere

- 21.1 Tutte le commissioni previdenziali si riuniscono ogniqualvolta le attività della cassa di previdenza lo richiedano e come minimo una volta l'anno.
- 21.2 Viene fatta convocazione su richiesta del presidente oppure qualora la metà dei membri della commissione previdenziale lo richieda.
- 21.3 Il presidente conduce la riunione.
- 21.4 Le delibere avvengono per maggioranza semplice dei voti espressi da tutti i membri. In caso di parità di voti il presidente ha il voto preponderante. Eventuali delibere in tale ambito sono da comunicarsi tempestivamente alla Fondazione mediante verbale. Se i membri non richiedono la deliberazione orale di un tema proposto, le delibere possono essere presentate anche tramite lettera circolare. Le delibere per mezzo di lettera circolare sono da adottare all'unanimità e vengono documentate nel verbale della riunione successiva.

22 Stesura del verbale

- 22.1 Per ogni delibera deve essere redatto un verbale corredato rispettivamente della firma di un rappresentante dei datori di lavoro e di un rappresentante dei dipendenti. I verbali sono da trasmettersi alla Fondazione.
- 22.2 Ogni membro si riserva la facoltà di far mettere a verbale il proprio voto. Il verbale e gli atti annessi sono consultabili in qualsiasi momento da parte dei membri della commissione previdenziale.
- 22.3 Tutti i verbali sono da trasmettersi al consiglio di fondazione entro 14 giorni dalla data della riunione o della decisione senza che ne debba essere fatta esplicita richiesta.
- 22.4 Le delibere sono eventualmente da rendere note agli assicurati, previa autorizzazione al consiglio di fondazione.

23 Regolamentazione delle firme

- 23.1 Se non altrimenti deciso, per la corrispondenza con la Fondazione hanno il diritto di firma collettiva a due rispettivamente un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei dipendenti.

II Disposizioni comuni

24 Disposizioni derogatorie

- 24.1 Nel caso in cui il presente regolamento d'organizzazione presenti disposizioni derogatorie da quelle dell'atto di fondazione o del regolamento di previdenza, le disposizioni di questi ultimi hanno la precedenza su quelle del regolamento d'organizzazione.



tellco

Previdenza. Banca. Immobili.

25 Obbligo del segreto professionale

- 25.1 I membri del consiglio di fondazione e quelli della commissione previdenziale nonché tutti gli altri soggetti che ricoprono una carica nell'ambito dell'amministrazione della cassa pensione sono tenuti a rispettare l'obbligo del segreto professionale in merito a tutti i fatti di cui vengono a conoscenza nel quadro della loro attività. Tale obbligo permane anche in seguito alla cessazione della loro appartenenza al consiglio di fondazione e alla commissione previdenziale nonché della loro funzione amministrativa.

26 Responsabilità

- 26.1 I membri del consiglio di fondazione e quelli della commissione previdenziale nonché tutti gli altri soggetti che ricoprono una carica nell'ambito dell'amministrazione dell'istituto di previdenza si assumono la responsabilità dei danni che arrecano alla Fondazione intenzionalmente o per negligenza (art. 52 LPP).

Alla responsabilità dell'ufficio di revisione si applica per analogia l'art. 755 del codice delle obbligazioni.

III Disposizioni finali

27 Modifiche

- 27.1 Il consiglio di fondazione può apportare in qualsiasi momento modifiche o integrazioni al presente regolamento d'organizzazione in conformità dell'atto di fondazione. Il regolamento modificato è da trasmettersi, per conoscenza, all'autorità di vigilanza.

28 Entrata in vigore

- 28.1 Il presente regolamento d'organizzazione è stato approvato dal consiglio di fondazione ed entra in vigore il 2 gennaio 2018.

Schwyz, 19 gennaio 2018

Tellco Previdenza 1e
Il consiglio di fondazione

Peter Hofmann
Presidente

Pierre Christen
Membro

In caso di divergenze nell'interpretazione fa fede il testo tedesco.